

# **BONUS PAGAMENTI ELETTRONICI**

## **BONUS PAGAMENTI ELETTRONICI**

### ***BONUS PAGAMENTI ELETTRONICI: CREDITO D'IMPOSTA PER GLI ESERCENTI***

In arrivo anche il bonus sui pagamenti elettronici. Scatterà dal 1° luglio 2020 e potranno beneficiarne quelle attività e quei professionisti che abbiano un volume d'affari che non superi i 400.000 € l'anno.

La misura era già stata preventivata nelle Legge di Bilancio 2020 al fine di scoraggiare i pagamenti in contanti esortando piuttosto ad utilizzare quelli elettronici e quindi tracciabili, in modo da cercare di arginare la piaga dell'evasione fiscale e collateralmente del lavoro nero. Il provvedimento era rimasto parcheggiato in attesa di trovare indicazioni precise per la sua applicazione, le quali sono finalmente arrivate e prenderanno il via oggi, 1° luglio 2020, premiando di fatto gli esercenti che accetteranno pagamenti elettronici con un credito d'imposta sulle operazioni legate a banche ed enti finanziari.

### **ENTITA' DEL CREDITO E LIMITE DI FATTURATO**

Il credito d'imposta verrà calcolato sull'ammontare delle commissioni mensili applicate ai pagamenti elettronici e sarà del 30%. La misura si rivolgerà a professionisti, anche in cooperative, esercenti, artigiani e commercianti che, indipendentemente dalla forma giuridica o dal regime contabile cui appartengono, abbiano realizzato nel 2019 ricavi o compensi fino a 400.000 €. Per essere beneficiari è stato imposto un limite di ricavi pari a 400 mila euro nell'anno di

imposta precedente.

## **QUANDO SI POTRA' RISCATTARE**

Il credito d'imposta sarà già utilizzabile per il mese di agosto 2020 in riferimento agli incassi quindi di luglio e se ne potrà fruire esclusivamente in compensazione tramite F24.

Il credito andrà indicato in sede di dichiarazione dei redditi del periodo di maturazione e dovrà essere riportato anche nelle dichiarazioni successive qualora ci siano importi ancora di cui usufruire in compensazione. In ogni caso questo bonus non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRAP e di imposte sui redditi.

Non rileva, inoltre, ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.

## **IL CONTROLLO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Per garantire la funzionalità della manovra ed avere un controllo incrociato relativo alla legittimità dei pagamenti e la sussistenza quindi del credito lo Stato richiede la collaborazione anche degli istituti di credito. Essi saranno obbligati a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dettagli dei pagamenti e delle commissioni sostenute dai loro utenti tramite i relativi Pos, mentre gli esercenti dal canto loro dovranno, entro il 20 del mese successivo, far pervenire telematicamente all'Agenzia una comunicazione col dettaglio delle transazioni eseguite (numero di operazioni fatte, importi accreditati, costi fissi di gestione) tramite il software pensato ad hoc. Il credito, con cadenza mensile, potrà essere utilizzato dal mese successivo.

## **ABBASSATO IL LIMITE DEI PAGAMENTI IN CONTANTI**

Il governo Renzi del 2016 aveva portato il limite di legittimità dei pagamenti in contanti a 3.000 €, il Governo Conte invece punta a ridimensionare questo tetto fissandolo a 1999,99 € a partire dal 1° luglio 2020, dal 1° gennaio 2022 invece la soglia sarà ulteriormente abbassata a soli 1.000 €, nel tentativo di arginare ulteriormente la piaga dell'evasione fiscale che fino ad oggi è stata uno dei più grandi motivi di sofferenza per il fisco italiano.

Resta chiaro che le transazioni avvenute in più tranches, che nel loro complesso superino la cifra indicata e che abbiano un carattere di ricorrenza che faccia desumere un possibile dolo continueranno ad essere oggetto di verifiche da parte degli organi preposti.

## **USO DEL POS E SANZIONI PER I PROFESSIONISTI**

In quest'ottica si instaura infine la misura presente nel Decreto che prevede l'obbligatorietà dell'utilizzo del Pos per i professionisti, i quali potrebbero vedersi costretti a pagare un'ammenda di 30 € più il 4% del valore della transazione per ogni pagamento avvenuto al di fuori della regolamentazione sopracitata, ma solo in caso di denuncia da parte del cliente e dopo l'accertamento degli organi di competenza.